REGOLAMENTO (CE) N. 960/2003 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2003

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [1] (in seguito denominato «il regolamento base»), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDURA**

1. **Presente procedimento**

(1) Il 17 maggio 2002, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di compact disc registrabili (in seguito denominato «CD-R») originari dell'India e ha avviato un'inchiesta.

(2) L'apertura di un procedimento antidumping parallelo relativo alle importazioni dei medesimi prodotti originari dello stesso paese è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3].

(3) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nell'aprile 2002 dal comitato dei produttori europei di CD-R (in seguito denominato «CECMA») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di CD-R. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni per il prodotto in esame e di un conseguente grave pregiudizio, i quali sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti e gli altri produttori comunitari noti, il produttore esportatore, l'associazione di importatori e di utilizzatori notoriamente interessata e i rappresentanti dell'India. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Il governo indiano, l'unico produttore esportatore in India durante il periodo dell'inchiesta, nonché il denunziante e altri produttori, importatori, fornitori e l'associazione dei consumatori della Comunità, hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(6) Alcune parti hanno asserito che i produttori comunitari denunzianti non soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio e che l'apertura dell'inchiesta risultava ingiustificata. A tale riguardo, va osservato che erano rispettate le condizioni per l'apertura, in particolare le soglie stabilite dall'articolo 10, paragrafo 8 — rispettivamente del 25 % e del 50 % — e che, pertanto, l'apertura dell'inchiesta era giustificata.

(7) È stato affermato che uno dei produttori comunitari denunzianti non avrebbe dovuto essere preso in considerazione per determinare la rappresentatività dei denunzianti, in quanto tale società avrebbe perso il diritto di fabbricare il prodotto in esame per motivi legati ai diritti di proprietà intellettuale.

(8) Va osservato che la società in questione, di fatto, ha fabbricato e venduto il prodotto in esame sul mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta e ha collaborato all'inchiesta. Il semplice fatto che tale produttore fosse coinvolto in un procedimento legale non comporta automaticamente la sua esclusione dalla definizione di industria comunitaria. Inoltre, si è riscontrato che la società si è appellata contro la decisione della Corte secondo la quale avrebbe perso la propria licenza. Poiché non è stata adottata alcuna decisione definitiva, non è stato assolutamente possibile concludere che il produttore avesse definitivamente perso il diritto di produrre CD-R. Pertanto, l'affermazione è stata respinta.

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).
[2] GU C 116 del 17.5.2002, pag. 4.
[3] GU C 116 del 17.5.2002, pag. 2.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE